



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa (Ta)

Ufficio: [+39 0998290236](tel:+390998290236)

Fax: [+39 0998244001](tel:+390998244001)

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ordinanza n. 33 / 2 maggio 2020 / Ginosa

Oggetto: Rischio da contagio da virus Covid-19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi sino al 17/05/2020.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto, da ultimo, il D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ricordato che il DCPM del 08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, hanno disposto che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n°31 del 15 aprile 2020 del Sindaco di Ginosa avente ad oggetto "rischio da contagio da virus contagio COVID-19. Ulteriori misure di prevenzione da adottarsi fino al 3 maggio 2020"

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia del 28 aprile 2020, n. 214 avente ad oggetto: D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale": Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di ristorazione con asporto, toelettatura di animali, svolgimento in forma dilettantistica di attività di pesca, manutenzione di imbarcazioni da diporto; apertura cimiteri; manutenzione di seconde case; Prescrizioni sulle modalità di rientro delle persone fisiche in Puglia; Proroga di efficacia delle ordinanze n.207-209-212/2020.

Tenuto conto che sul territorio comunale, al fine di prevenire la diffusione del virus del Covid-19 è richiesta particolare attenzione e controllo sulle modalità di spostamento delle persone specie in concomitanza con le festività o i fine settimana e che quindi è necessario monitorare i comportamenti delle persone durante la fruizione degli spazi pubblici e delle seconde case nella frazione di Marina di Ginosa, compresa l'apertura degli esercizi commerciali che potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari, provocando un afflusso incontrollato di persone, sia presso le strutture di vendita, che per le strade e tale situazione renderebbe ancor più difficile l'attività di prevenzione e controllo demandate alle forze di polizia;

Tenuto conto che la nuova ordinanza regionale n°214 del 28 aprile 2020 non contiene modalità precise di esercizio delle nuove attività consentite e favorisce l'arrivo indiscriminato di turisti e proprietari di seconde case nella Frazione di Marina di Ginosa;

Tenuto, altresì, conto che la nuova possibilità di vendita per asporto, per gli esercizi di ristorazione, richiede una ulteriore attenzione per la salvaguardia dell'igiene e salute pubblica per impedire assembramenti di persone;

Ritenuto indispensabile, per scongiurare trasferimenti o spostamenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, prevedere la limitazione degli orari di apertura al pubblico e la chiusura festiva al pubblico degli esercizi commerciali e di ristorazione e la deroga alla chiusura solo per farmacie, parafarmacie, rivendite di tabacchi ed edicole;

Ricordato altresì che la Polizia Locale ha segnalato che:

- presso i locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, si verificano frequentemente assembramenti di avventori, poiché in tali locali, proprio per le modalità di vendita, non può essere presidiato in alcun modo il controllo l'accesso degli avventori;
- analoghe situazioni sono state segnalate nei pressi di autolavaggi e carwash;

Considerata la necessità infine di confermare parzialmente le misure già adottate con i propri precedenti provvedimenti per evitare il rischio che si verifichino assembramenti incontrollabili;

Richiamata infine la propria precedente Ordinanza n. 30/2020, avente ad oggetto “SERVIZI COMUNALI. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DURANTE L' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19. PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE SINO AL 3 MAGGIO 2020” e ritenuto, alla luce delle disposizioni del DPCM 26/4/2020 e della L. 24/4/2020 n. 27 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”, di confermare le misure organizzative per l'erogazione dei servizi comunali ivi stabilite;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare una ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”, D. Lgs. n.267/2000 e 3 “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale” del D. L. n. 19/2020;

ORDINA

A far data dal 3 maggio e sino al 17 maggio 2020 possono esercitare la **vendita con asporto** esclusivamente gli esercizi inquadrati nei seguenti codici Ateco:

1. 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;
2. 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
3. 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
4. 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie;
5. 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
6. 56.29 - Mense e catering continuativo su base contrattuale;
7. 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
8. 10.89.09 - Produzione di altri prodotti alimentari nca e vendita frutta secca
9. 10.71 - Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi;

Le attività di **vendita per asporto di ristoranti, pub, pizzerie** devono essere esercitate entro e non oltre le ore 22,00.

Le attività di **vendita per asporto di bar, gelaterie, pasticcerie e frutta secca** devono essere esercitate dalle ore 05:00 ed entro e non oltre le ore 20:00.

Le attività di **consegna a domicilio, per ristoranti, pub, pizzerie bar, gelaterie, pasticcerie** nel rispetto delle norme di confezionamento, di trasporto e igienico sanitarie (mascherina, gel igienizzante, guanti monouso ad ogni consegna, rispetto della distanza interpersonale dal cliente) , devono essere esercitate entro e non oltre le ore 23:00.

Devono essere osservate le misure **previste per gli esercizi commerciali** autorizzati all'attività previste nell'allegato 5 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”

ORDINA ALTRESI'

Con decorrenza dal 4 e fino al 17 maggio 2020 che:

A) le attività commerciali al dettaglio elencate nell'Allegato 1 e i servizi alla persona elencate nell'Allegato del DPCM, 26/4/2020 dovranno osservare la **chiusura al pubblico nei giorni festivi**, ad eccezione di:

- farmacie;
- parafarmacie;
- commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici (edicole e giornalai);
- rivendite di tabacchi;

B) le edicole, le rivendite di tabacchi, le farmacie e le parafarmacie nella giornate festive devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.

C) le parafarmacie e le farmacie, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 08:30 del giorno successivo, ad eccezione di quelle di turno con apertura notturna, domenicale e festiva.

D) le attività commerciali al dettaglio previste dall'Allegato 1 ed i servizi alla persona dell'Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, devono osservare la chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

E) le **pompe funebri** e attività connesse devono osservare l'obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

F) le attività di **autolavaggio e carwash** devono osservare l'obbligo di chiusura al pubblico dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;

G) i **punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande** aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h/24), devono osservare la chiusura totale già prevista; restano aperte h/24 le c.d. "Cassette dell'Acqua", considerate beni di prima necessità;

H) i detentori a qualsiasi titolo di **distributori automatici e bancomat**, con le relative apparecchiature devono osservare l'obbligo di procedere alla costante sanificazione di tutte le postazioni ove sono ubicati;

I) i **distributori automatici** e i bancomat devono essere utilizzati con i guanti monouso;

L) le **operazioni di carico/scarico** e di lavorazione del prodotto nella sede produttiva (Forni, Panificatori etc.) restano consentite anche nelle fasce orarie in cui l'attività è chiusa al pubblico;

M) resta sospeso ogni e qualsivoglia tipologia di **gioco lecito** che comporti lo stazionamento e la permanenza di frequentatori all'interno delle tabaccherie ovvero in altri locali autorizzati (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, slot machine, new slot, videolottery, nonché i giochi che prevedono puntate connesse alla visione dell'evento anche in forma virtuale) e per l'effetto lo spegnimento di schermi televisivi e monitor ivi posizionati.

N) è fatto divieto di accesso alle **aree a parcheggio antistanti lo stadio comunale Teresa Miani** di Ginosa, fatta eccezione per il personale che ivi presta servizio.

O) **cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa**, è consentito l'accesso tutto i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 12 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; la domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00, (ordinanza sindacale n. 32 del 24 aprile 2020);

P) **parchi e giardini**, è fatto divieto di accesso ai parchi (Parco Baden Powell, parchetto C.da Palombaro, parco Murgia San Pellegrino, percorso naturalistico Cava di pietra, parchetto C.da Cesine - Areafitness, parchetto Morandi a Ginosa e Parco comunale, Parco Pineta Regina, Area Camping internazionale e aree pinetate a Marina di Ginosa);

Q) **spiagge e arenili**, è fatto divieto di accesso ad eccezione dei pescatori professionali locali che allo stato attuale detengano di fatto, sull'arenile, la propria imbarcazione;

R) resta confermato secondo quanto stabilito dell'art.2 della Ordinanza n°214 della Regione Puglia lo svolgimento dell'attività da parte degli esercizi di **toelettatura degli animali**, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “*consegna animale toelettatura - ritiro animale*”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;

S) resta confermato secondo quanto stabilito dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 214 della Regione Puglia, lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento **di attività di pesca in forma amatoriale**, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:

- a. soltanto mediante imbarcazioni con a bordo non più di 2 persone, delle quali almeno una abilitata all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
- b. nel rispetto della normativa vigente in merito all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
- c. l'accesso avvenga esclusivamente attraverso la foce del fiume Galaso;
- d. sia stata inoltrata preventivamente **formale comunicazione** al comando di Polizia Locale all'indirizzo pm@comune.ginosa.ta.it che potrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo;

T) Resta consentito, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Ordinanza n. 214 della Regione Puglia lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le **imbarcazioni da diporto di proprietà**, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o di un solo marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, per non più di una volta al giorno. L'accesso avverrà esclusivamente attraverso la foce del Galaso.

U) resta consentito quanto stabilito dall'Art.6 dell'ordinanza n. 214 della Regione Puglia lo spostamento individuale, all'interno del territorio regionale per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale, comprese le **secondo case** per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni, è necessario inviare preventivamente **formale comunicazione** al comando di Polizia locale all'indirizzo pm@comune.ginosa.ta.it. Tale comunicazione dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

V) Confermare le misure organizzative per l'**erogazione dei servizi comunali** contenute nella propria precedente Ordinanza n 30/2020, avente ad oggetto “*SERVIZI COMUNALI. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. PROROGA MISURE ORGANIZZATIVE SINO AL 3 MAGGIO 2020*”, con decorrenza dal 4 e sino al 17 maggio 2020.

AVVERTE che l'inosservanza delle prescrizioni elencate in questa ordinanza comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25/3/2020 n. 19.

TRASMETTE copia della presente disposizione alla Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio al Comando di Polizia Locale, alle locali Stazioni dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

COMUNICA che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.

